



Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzate al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'attivazione di Servizi di Prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) nei Comuni del Distretto sociosanitario RM5.3

Distretto sociosanitario RM5.3 – Regione Lazio Comuni di

Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro

Art. 1. Premessa

Il Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) rappresenta un fenomeno oggi molto diffuso, riconosciuto già da anni come "disturbo del controllo degli impulsi non classificati"; si tratta di un comportamento persistente, ricorrente e maladattivo di gioco che investe gli aspetti della vita personale, familiare e lavorativa del soggetto.

Il distretto sociosanitario RM5.3 intende offrire il servizio di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo nei Comuni facenti parte l'ambito territoriale.

Il distretto sociosanitario RM5.3 mette a disposizione per l'attuazione del progetto di che trattasi un importo totale ed onnicomprensivo di € 75.000,00.

Saranno utilizzati i seguenti fondi assegnati dalla Regione Lazio:

- G15834 del 06/12/2018 con cui è stata ripartita al Distretto sociosanitario RM5.3 la somma di € 35.251,72;
- G12217 del 08/10/2021 con cui è stata ripartita al Distretto sociosanitario RM5.3 la somma di € 50.000,00;

Il servizio avrà una durata di almeno 24 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e comunque fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse economiche (ad es. mediante acquisizione di finanziamenti pubblici ulteriori) le stesse saranno utilizzate nell'ambito della co-progettazione del servizio a prolungamento della durata dello stesso e/o per l'estensione della gamma di interventi.





Per la procedura di co-progettazione si intende qui integralmente richiamata la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 29 dicembre 2023, n. 987: "Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)."

Art. 2. Servizi di Prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.)

Al fine di dare avvio alla prosecuzione dell'attività degli sportelli informativi dedicati alle problematiche legate al gioco d'azzardo, la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale della Regione Lazio con Determinazione n. G15834 del 06/12/2018 ha indicato una procedura di implementazione per consentire di adottare idonee misure organizzativo – gestionali garantendo, per quanto possibile, l'omogeneità dei servizi di sportello su tutto il territorio regionale.

Gli sportelli già attivati hanno avuto come funzione primaria quella di offrire informazioni chiare e di immediata utilità sulla natura della dipendenza da gioco, orientando quindi i beneficiari ai percorsi di valutazione, sostegno e trattamento disponibili territorialmente.

Tali sportelli hanno agito da attivatori di reti, coinvolgendo gli attori dei sistemi educativi, di prevenzione e di cura, pubblici e privati, hanno trasmesso informazioni corrette e promosso una riflessione culturale per arginare l'estendersi del fenomeno, connotato da una bassa sensibilità sociale.

Il comportamento di gioco d'azzardo patologico, seppur presente nella nosografia internazionale, non è ad oggi sufficientemente indagato e affrontato, nonostante provochi conseguenze preoccupanti e distruttive nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, lavorative, nonché sul versante sanitario ed economico.

In questa seconda fase l'obiettivo è quello di rafforzare la strutturazione di una rete di servizi a livello regionale, capace di promuovere sul territorio una ampia consapevolezza sociale in merito al gioco d'azzardo patologico e di offrire risposte alle richieste specifiche di conoscenza e di intervento avanzate da soggetti collettivi (centri socio-culturali, centri anziani, ecc.), da istituzioni (scuole, municipi, ecc.), da cittadini e famiglie in merito al disturbo da gioco d'azzardo.

Art. 3. Soggetti destinatari degli Interventi

Gli interventi di Prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico sono destinati all'intera cittadinanza del distretto RM5.3, con particolare riguardo alle fasce più a rischio: minori, anziani, giocatori abituali.

Art. 4. Gli Interventi

Azioni da prevedere oltre le attività di sportello:

Lavoro di rete

La costruzione di una rete territoriale è un elemento fondamentale per realizzare interventi di prevenzione e/o riabilitazione efficaci, pertanto, gli operatori di sportello sono chiamati a creare legami, sinergie, connessioni tra le varie risorse formali, informali del territorio.

Il lavoro di rete, dovrà comprendere, oltre ai servizi socio-sanitari pubblici, gruppi di volontariato, gruppi di auto-mutuo-aiuto, associazioni e si realizza attraverso incontri di presentazione del servizio di sportello ed anche con il coinvolgimento degli stessi, negli eventi di animazione territoriale.

Animazione territoriale

Considerata la crescita del fenomeno del gioco d'azzardo, è necessaria la creazione di spazi di informazione e riflessione mirati alla popolazione in generale o a fasce specifiche, quali adolescenti nelle scuole, anziani nei centri di aggregazione sociale etc.





Organizzazione di almeno 3 eventi territoriali ogni anno con dibattiti pubblici, convegni, occasioni di formazione –informazione nelle scuole, presso centri anziani, i centri di aggregazione, le parrocchie. Partecipazione ad almeno 3 eventi territoriali con info-point (eventi culturali, sagre e mercati, centri commerciali ecc.), distribuzione di brochure, gadget etc.

Produzione di materiale informativo (materiale da distribuire e locandine per pubblicizzare il numero telefonico dello sportello all'interno degli uffici comunali, ASL, parrocchie, centri anziani, scuole ecc.); Interventi nelle scuole (partecipazione eventi assembleari, seminari all'interno delle singole classi, incontri con genitori e corpo docente).

Organizzazione dibattiti pubblici (coinvolgimento delle istituzioni, organizzazioni territoriali di categoria e sindacati, organizzazioni religiose, organizzazioni dell'associazionismo e del volontariato).

Ruolo dell'operatore di sportello

Ogni operatore di sportello dovrà svolgere le proprie mansioni avendo come riferimento il Vademecum "Il gioco d'azzardo: problematiche e approfondimenti" ed il sito web https://dgaonline.regione.lazio.it/dgaonline/, dove è possibile reperire informazioni utili sui servizi, le risorse territoriali, i riferimenti normativi etc.

Gli sportelli dovranno essere dotati dei seguenti strumenti e procedure di lavoro:

- Indicazioni di base, procedurali, per la gestione delle richieste telefoniche e di quelle che vengono presentate direttamente allo sportello;
- Elenco di servizi di accoglienza, cura, e consulenza, suddivisi per tipologia ed ubicazione;
- Elenco dei soggetti che svolgono animazione sociale e culturale in materia sul territorio;
- Indicazioni sulle reti formali ed informali;
- Indicazione sugli interventi di animazione territoriale;
- Esempi di buone pratiche da promuovere sui territori.

L'operatore di sportello deve realizzare interventi brevi ma efficaci; il tempo a disposizione per l'incontro con l'utente è breve, ma l'opportunità di contatto è particolarmente significativa pertanto, dovrà mettere in atto interventi individuali, mirati all'accrescimento della consapevolezza del problema e all'accrescimento della propensione al cambiamento.

Di primaria importanza pertanto, è la capacità dell'operatore di "agganciare" l'utente offrendo capacità di ascolto e disponibilità, rimandando ad altri servizi, proponendo un successivo contatto telefonico.

Per quanto detto, l'operatore di sportello dovrà essere scelto tra le qualifiche professionali di psicologo, assistente sociale, educatore, con adeguata formazione e con almeno un anno di esperienza.

L'attività di sportello dovrà garantire la presenza di un operatore per almeno 3 ore al giorno, due volte a settimana.

Art. 5. La procedura amministrativa della co-progettazione del servizio

La presente procedura è svolta seguendo le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli Artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021. Tra le forme di coinvolgimento è prevista la procedura della co-progettazione.

La procedura amministrativa della co-progettazione è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni come definiti nei paragrafi precedenti.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma,





Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 6. Soggetti Proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore iscritti da almeno 6 mesi nei rispettivi Albi o Registri riconosciuti dalla P.A. ovvero iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali;
- le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Art. 7. Requisiti di partecipazione

I Soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere formalmente costituiti;
- b) essere iscritti al RUNTS;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
- d) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio:
- f) non avere nessun rappresentante legale condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- g) non avere nessun rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- h) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e





fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;

- i) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- j) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- k) essere in possesso di partita IVA/codice fiscale;
- l) avere sede legale o l'ubicazione di almeno una sede operativa nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
- m) svolgere o aver svolto, per almeno 2 anni, le attività oggetto della candidatura;
- n) devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale per almeno l'ultimo biennio, nell'attuazione di interventi oggetto della candidatura o ad essi assimilabili.

Art. 8. Presentazione della Manifestazione di interesse

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso entro le ore 12:00 del 17/01/2025, tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it indicando in oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse G.A.P.". La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; qualora rechi firma olografa andrà allegato documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. In caso di raggruppamento formato, la manifestazione andrà sottoscritta dal capogruppo; in caso di raggruppamento ancora non costituito, la manifestazione d'interesse andrà sottoscritta da tutti i componenti.

Dovranno essere inoltre indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a professionale/i.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il distretto potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 9. Partenariato di Progetto

Per la valutazione delle proposte sarà nominata specifica Commissione in data successiva alla scadenza dei termini del presente Avviso.

Sarà ammesso al partenariato di progetto il Soggetto Proponente che raggiungerà il massimo punteggio definito dai seguenti parametri.

Proposta Progettuale, fino a 100 punti così definiti:

Fasi progettuali	Punti
Promozione del servizio	15
Attivazione e organizzazione Sportello di servizio	30
Organizzazione eventi di sensibilizzazione	30
Mappatura punti gioco distrettuali	10
Compartecipazione ai costi progettuali	15





Art. 10. Attività di co-progettazione

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della proposta progettuale valutata come la più rispondente alle finalità del medesimo Avviso.

Con l'Ente identificato a seguito delle suddette valutazioni verrà avviata l'attività di co-progettazione che sarà articolata come segue:

- a) attivazione di tavoli/gruppi di lavoro per l'elaborazione del Progetto attuativo e il relativo piano finanziario;
- b) sottoscrizione della Convenzione di attuazione del Servizio.

Il procedimento di co-progettazione, comprensivo di tutte le fasi descritte nei paragrafi precedenti dovrà concludersi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione del presente Avviso.

Art. 11. La Convenzione di attuazione del Servizio

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal distretto e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- f) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 12. Rendicontazione delle attività e valutazione degli impatti sociali

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Sarà attivato un sistema analitico di monitoraggio degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto.

È prevista una valutazione intesa come processo continuo che si attua per tutta la durata del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione e successivamente ad essa. La valutazione è l'occasione per verificare la situazione e, se necessario, riorientare il progetto in itinere rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali.

Art. 13. Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Maria Carolina Pettolino (0774453426 – mc.pettolino@comune.tivoli.rm.it).

Art. 14. Informativa privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Tivoli in qualità di ente capofila del distretto RM5.3 con riferimento all' attività di trattamento dati relativi, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.





Il Comune di Tivoli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Fondazione Logos PA – mail <u>privacy@logospa.it</u>.

Il Comune di Tivoli può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso pubblico di riferimento.

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza: l'impossibilità per lo stesso di accedere alla partecipazione.

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 15 – Foro Competente

Avverso il presente Avviso è ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio nei termini di legge. Per le eventuali controversie derivanti dalla convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

Tivoli, 19 dicembre 2024

La Dirigente del IV Settore Welfare Comune di Tivoli Avv. Maria Teresa Desideri